

Esclusione della possibilità di riconoscimento della qualifica di magistrato conseguita presso la Repubblica di San Marino ai fini dell'inserimento nell'Ordine giudiziario italiano.

(Risposta a quesito del 9 dicembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 dicembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura osserva:

1. Con nota del 2 dicembre 2009, l'avv. ..., cittadino italiano – premesso di aver partecipato al bando di reclutamento di magistrati del Tribunale Unico di Primo grado della Serenissima Repubblica di San Marino per le funzioni di Commissario della legge o di Giudice amministrativo di primo grado, di essere risultato vincitore della procedura concorsuale in questione, di essersi visto assegnare perciò le funzioni di Giudice amministrativo di primo grado (nomina divenuta esecutiva in data 20 luglio 2009) - chiede in via principale il riconoscimento della nomina conseguita nella Repubblica di San Marino ai fini dell'ingresso nell'Ordine giudiziario italiano, e in via subordinata, la comunicazione delle eventuali condizioni cui potrebbe essere subordinato tale ingresso.

2. Il richiedente parte dalla constatazione, d'ordine sostanziale, per cui le materie oggetto d'esame nel concorso superato presso la Repubblica di San Marino riguardano l'intero ordinamento giuridico italiano. Sostiene dunque il richiedente che, di fatto, la verifica delle conoscenze operata dalla Commissione del concorso sanmarinese potrebbe valere anche per l'ingresso nell'ordine giudiziario italiano. A ciò si aggiungerebbe, a suo avviso, un argomento giuridico-formale: cioè il cd. "scambio tra Istituzioni" italiane e sanmarinesi, che sarebbe ampiamente previsto dall'art. 4 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, stipulata il 31 marzo 1939, resa esecutiva in Italia con la legge di ratifica 6 giugno 1939, n. 1320.

In pratica, il richiedente vorrebbe veder affermato il principio per cui la valutazione positiva svolta dalla commissione sanmarinese per il reclutamento dei magistrati di quello Stato vale anche nell'ordinamento italiano, esentando il richiedente dalla partecipazione all'apposito concorso italiano, e inserendolo "automaticamente" nel nostro Ordine giudiziario.

3. L'argomentazione del richiedente non sembra condivisibile.

Nell'art. 4 della Convenzione ricordata, per vero, si afferma che "i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali".

Come si vede, non v'è cenno di quella sorta di "validità reciproca" dei concorsi pubblici adombrata dal richiedente, né di un reciproco riconoscimento delle nomine a funzioni pubbliche. Più semplicemente, v'è qui la garanzia che un cittadino sanmarinese possa accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, ai concorsi per l'ingresso nel pubblico impiego italiano, così come qualsiasi cittadino italiano può partecipare alle analoghe procedure indette dalla Repubblica di San Marino (come è accaduto al richiedente), impregiudicata, peraltro, la specialità delle regole che disciplinano il rapporto di impiego dei magistrati ordinari, la quale riguarda anche la previsione dei requisiti e delle condizioni di accesso al concorso in magistratura ordinaria (cfr. parere n. 184 del 2008 dell'Ufficio Studi del Consiglio superiore della magistratura) .

In altre parole, l'articolo sancisce una importante parità tra italiani e sanmarinesi nelle condizioni di accesso al pubblico impiego dei due Paesi. Ma non accenna ad alcun reciproco

riconoscimento delle nomine a cariche pubbliche, né si spinge fino a consentire deroghe all'applicazione delle rispettive norme procedurali interne, che regolano lo svolgimento dei rispettivi concorsi.

4. Nell'ordinamento italiano, è la stessa Costituzione (art. 106) a prevedere che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, con le eccezioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso art. 106 cost., in relazione ai magistrati onorari e all'ingresso presso la Corte di cassazione, per meriti insigni, di docenti universitari e di avvocati.

La legge ordinaria interna, per parte sua, stabilisce le regole per lo svolgimento del concorso in questione nel d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Come già detto, la Convenzione internazionale di amicizia e buon vicinato non conferisce certo validità, ai fini dell'ingresso nell'ordine giudiziario italiano, al giudizio della commissione sanmarinese, prevista dall'art. 3 della "legge qualificata" sanmarinese 30 ottobre 2003, n. 145, che specificamente del reclutamento dei magistrati sanmarinesi si occupa, né prevede alcun riconoscimento reciproco delle nomine a funzioni pubbliche nei due Stati.

A ragionare diversamente, d'altra parte, l'automatico inserimento nell'ordine giudiziario italiano di colui che abbia superato il concorso per l'accesso in magistratura presso la Repubblica di San Marino equivarrebbe ad una inammissibile deroga a quanto previsto dall'art. 106 cost., attraverso l'introduzione di una ulteriore via d'ingresso in magistratura non soggetta al previo superamento del "concorso", intendendosi per tale quello previsto e disciplinato dalla legge italiana.

5. Ciò si afferma in termini generali, anche a prescindere dal rilievo, pur non secondario nel caso di specie, per cui il richiedente, dichiarato vincitore del concorso sanmarinese e nominato Giudice amministrativo di primo grado, dichiara di aver rassegnato le proprie dimissioni da tali funzioni in data 5 agosto 2009: elemento di fatto che rafforza la peculiarità della richiesta presentata, per cui non sarebbe l'attuale svolgimento delle funzioni di giudice nella Repubblica di San Marino a giustificare l'ingresso, a mera richiesta, nell'ordine giudiziario italiano, ma proprio e soltanto, attraverso il riconoscimento della nomina, il giudizio positivo rilasciato in passato dalla Commissione di concorso sanmarinese.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

che la richiesta principale - il riconoscimento della nomina conseguita nella Repubblica di San Marino ai fini dell'ingresso nell'Ordine giudiziario italiano - non possa essere accolta.

In ordine alla richiesta subordinata - la comunicazione all'interessato delle eventuali condizioni cui potrebbe essere subordinato tale ingresso - è opinione del Consiglio che l'unica condizione da ottemperare per l'ingresso nell'ordine giudiziario italiano, allo stato, sia il positivo superamento della specifica procedura concorsuale prevista dal nostro ordinamento.»